



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA**

- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 82-1/2025, depositato nell'interesse dei coniugi **TROVATO ANGELO**, nato a Messina il 16.06.1955, codice fiscale TRVNGL55H16F158E e **VACATELLO MARIA**, nata a Messina il 2.9.1961, codice fiscale VCTMRA61P42F158Z, entrambi residenti in Messina, Via Missionari Comboniani n. 86, con l'ausilio rispettivamente degli avvocati Antonio Tesoro e Paola Barbaro

ricorrenti

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25 novembre 2025, i coniugi **TROVATO ANGELO**, e **VACATELLO MARIA** hanno proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Attilio De Gregorio, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto del 28 novembre 2025, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e disponendo ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei ricorrenti, e fissando l'udienza del 10 febbraio 2026, sostituita dal deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Con decreto integrativo dell'1 dicembre 2025 è stata, altresì, disposta la sospensione della trattenuta mensile di € 210,00 operata da Poste Italiane S.p.A. sulla pensione del sig. Trovato Angelo

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con pec del 23.12.2025, ha provveduto alla modifica formale di ciascun piano con riferimento all'elenco dei creditori privilegiati sostituendo all'Agenzia delle Entrate Riscossione i singoli Enti Impositori.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti siano qualificabili alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"; Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.



I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali né hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all' art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*. La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata dalla *“precaria situazione lavorativa in cui si è trovata la famiglia dal 2012 in poi. Il sig. Trovato, sin dal 1981 ha svolto attività di lavoro nel settore dei supermercati alle dipendenze di varie società. In data 14.12.2007 viene assunto dalla APOMERCATO Spa alle cui dipendenze svolge attività di lavoro fino al 14.06.2009. In data 5.08.2009 viene assunto dalla MILIO FRANCESCO PAOLO C. “GELSO” sas (facente riferimento alla stessa proprietà della Apomercato) dove ha lavorato fino al 5.02.2011 per poi venire nuovamente assunto dalla APOMERCATO. La signora Vacatello ha lavorato anch'essa nel settore della distribuzione alimentare, iniziando l'attività in data 1.11.1983 alle dipendenze della SIGROS MESSINA Srl. In data 01.11.1998, con contratto part-time, passa alle dipendenze della SOC. UN. SMA Spa ed in data 01.01.2011 alle dipendenze della SOC. UN. DISCO Spa. In data 24.07.2019 viene assunta dalla società RETAIL Srl di Messina ed in data 01.07.2021 viene poi assunta dalla società F.lli ARENA Srl alle cui dipendenze, sempre part-time, presta in atto attività di lavoro. Lo stato di famiglia è composto dai coniugi e dal figlio Trovato Fabrizio, nato a Messina il 4.10.1991 (all. 7). L'altra figlia Trovato Valentina, nata a Messina il 14.06.1986, come appresso si dirà, è coniugata e vive e lavora fuori Regione. Con atto di compravendita ricevuto dal Notaio Federico Lisi il 27.06.2011 (all. 8), i coniugi acquistano, in regime di comunione legale di beni, i $\frac{3}{4}$ indivisi dell'immobile in cui abitano (1/4 era già di proprietà della signora Vacatello in quanto pervenuto per successione legittima del padre). Per ottenere la liquidità necessaria per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile il sig. Trovato, con atto di compravendita ricevuto dal Notaio Vicari il 20.10.2010, vende una casetta di tipo rurale di sua esclusiva proprietà sita in Messina, Villaggio Tremestieri, composta da due stanzette a piano terra ed un vano a primo piano, ed entrambi i coniugi ottengono un mutuo dalla banca INTESASANPAOLO dell'importo di € 120.000,00 da restituire in 300 rate mensili di circa € 600 ciascuna a decorrere dall'1.9.2011 (all. 9), garantito da ipoteca di primo grado iscritta il 5.7.2011 al n. 3412 sulla casa acquistata. Al momento dell'erogazione del mutuo, avvenuto lo stesso giorno dell'atto di compravendita con atto ricevuto dal Notaio Lisi, il sig. Trovato percepiva uno stipendio mensile di € 1000 circa (all. 10 busta paga maggio 2011) mentre la signora Vacatello percepiva uno stipendio mensile di € 900 circa (all. 11 busta paga maggio 2011). Complessivamente il sig. Trovato nell'anno 2011 ha percepito un reddito lordo di € 15.672 e la signora Vacatello quello di € 12.518,00 (all. 12 modello 730/12). E' pertanto evidente che il reddito complessivo della famiglia rendeva sostenibile la rata mensile del mutuo. Dopo nove mesi, tuttavia, ed esattamente il 29.03.2012, il sig. Trovato viene licenziato dalla Apomercato 2 Srl per cessazione dell'attività del punto vendita in cui lavorava (all. 13) e non viene assunto, come verbalmente promesso, da altra società del gruppo, nè gli viene corrisposto il TFR maturato. La famiglia, facendo leva esclusivamente sullo stipendio della moglie e sul sussidio (temporaneo) di disoccupazione del marito, riesce ad onorare le rate del mutuo fino a febbraio 2015. Il sig. Trovato mi ha dichiarato di aver inviato a molte società operanti nel settore della distribuzione alimentare richieste di assunzione ma, probabilmente anche per il dato anagrafico, non ha avuto alcuna risposta. Nel frattempo la figlia Valentina, conseguita la laurea in Chimica presso l'Università di Messina, si trasferisce a Bergamo per motivi di lavoro per cui la famiglia deve contribuire anche alle spese di mantenimento. Le necessità economiche si fanno sempre più pressanti ed il sig. Trovato, quasi certamente a causa dello stress, nel 2017 viene colpito da infarto che, per la concomitante presenza di altre patologie, ha comportato importanti esiti invalidanti. Per tale motivo presenta all'INPS domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile che gli viene riconosciuta, nella percentuale dell'85%, con decorrenza 21.09.2017 (all. 14). In data 5.3.2018 i coniugi ricevono dalla banca INTESASANPAOLO la comunicazione di revoca dell'apertura di credito sul c/c 05102/100/1056 con saldo di € 2.128,54 e la richiesta di pagamento delle rate insolute del mutuo dall'1.3.2015 all'1.3.2017 (all. 15). Ottengono, durante il periodo COVID, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, ma non riescono a trovare un accordo con la Banca per la sanatoria del pregresso. In data 6.6.2020, per sostenere le spese del matrimonio della figlia Valentina, il sig. Trovato ottiene*



da Poste Italiane un prestito di € 15.000,00 con cessione del quinto della pensione da restituire in 120 rate mensili da € 180,00 (all. 16). Avendo necessità di liquidità il sig. Trovato estingue il prestito del 2020 ed ottiene nel 2024 un nuovo finanziamento da Poste Italiane del complesso importo di € 251.200,00 (€ 15.958,10 di capitale ed € 9.241,90 di interessi al tasso del 10,38 annuo). Al sig. Trovato è stato effettivamente corrisposto soltanto l'importo di € 3.340,40 in quanto la rimanente somma è stata utilizzata per l'estinzione anticipata del precedente finanziamento. Nel 2024 la società ORGANA SPV Srl, cessionaria da INTESASANPAOLO del credito relativo al mutuo fondiario, ha sottoposto a pignoramento immobiliare l'immobile cauzionale costituente l'abitazione principale dei coniugi proponenti. L'istruttoria dell'OCC ha subito un rallentamento, d'intesa con gli advisor dei proponenti, in attesa di conoscere il valore di stima dell'immobile al fine di poter dettagliare un piano sostenibile per salvaguardare la casa di abitazione. Depositata la perizia di stima, la procedura esecutiva, iscritta al n. 184/24 del Reg. Es. del Tribunale di Messina, è stata delegata per la vendita all'avv. Michele Giorgio (all. 17) che ha fissato il primo esperimento di vendita il giorno 2.12.2025 (all. 18).”.

Ed ancora “nel caso che ci occupa, l'inopinato licenziamento del sig. Trovato meno di un anno dopo la stipula del mutuo, lo stato di disoccupazione conseguente ed, infine, la malattia sopraggiunta nel 2017 (che ha determinato un'invalidità dell'85%), costituiscono eventi incerti ed imprevedibili integranti il c.d. “shock esogeno” che vale ad escludere un colpevole comportamento dei debitori nella causazione dell'indebitamento”.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La situazione debitoria complessiva, come si evince dalla relazione dell'OCC, sono

A) POSIZIONE DEBITORIA DI TROVATO ANGELO:

CREDITORI IN PREDEDUZIONE: Spese della procedura (50%)	€ 250,00
Saldo Compenso OCC (50%)	€ 2.440,00
Compenso legali avv.ti Tesoro e Barbaro (75%)	€ 659,34
Spese della P.E.I. n. 184/24 Trib. di Messina (50%)	€ 4.364,03
TOTALE:	€ 7.713,37



CREDITORI PRIVILEGIATI: CREDITORE	PRIVILEGIO	IMPORTO
Compenso legali avv.ti Tesoro e Barbaro (25%)	privilegio ex art. 2751 bis c.c. n.2	€ 219,78
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (debito da rottamazione)	privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 1.221,40
REGIONE SICILIA (tassa auto)	privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 1.239,52
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (debito non rottamato)	privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 975,73
ORGANA SPV Srl (50% del debito)	privilegio ipotecario	€ 63.850,23
TOTALE:		€ 67.506,66
CREDITORI CHIROGRAFARI: CREDITORE	IMPORTO	
FIRE Spa (mandataria di REVALEA Spa) (debito TARI)	€ 258,79	
POSTE ITALIANE Spa	€ 22.050,00	
ORGANA SPV Srl (50% quota chirografaria del mutuo)	€ 13.552,38	
ORGANA SPV Srl (50% chirografo)	€ 4.148,68	
TOTALE:	€ 40.009,85	

B) POSIZIONE DEBITORIA DI VACATELLO MARIA:

CREDITORI IN PREDEDUZIONE: Spese della procedura (50%)	€ 250,00
Saldo compenso OCC (50%)	€ 2.440,00
Compenso legali avv.ti Tesoro e Barbaro (75%)	€ 659,34
Spese della P.E.I. n. 184/24 Trib. di Messina (50%)	€ 4.364,03
TOTALE:	€ 7.713,37



CREDITORI PRIVILEGIATI: CREDITORE	PRIVILEGIO	IMPORTO
Compenso legali avv.ti TESORO E BARBARO (25%)	privilegio ex art. 2751 bis c.c. n.2	€ 219,78
COMUNE DI MESSINA (debito TARI fino al 2025)	privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 3.650,00
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (debito da rottamazione)	privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 366,30
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (debito non rottamato)	privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 3.425,00
ORGANA SPV Srl (50% del debito)	privilegio ipotecario	€ 63.850,23
TOTALE:		€ 71.511,31

CREDITORI CHIROGRAFARI: CREDITORE	IMPORTO
ORGANA SPV Srl (50% quota chirografaria del mutuo)	€ 13.552,38
ORGANA SPV Srl (50% chirografo)	€ 4.148,68
UNICREDIT Spa (scopertura su c/c)	€ 2.620,77
AMAM Spa	€ 1.619,06
TOTALE:	€ 21.940,89



Come risulta dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi: *“L’attivo disponibile è costituito soltanto dalla pensione del sig. Trovato e dallo stipendio della signora Vacatello. L’unico figlio che convive con i genitori non ha una stabile occupazione. Il sig. Trovato percepisce una pensione mensile di € 900,00 al netto della trattenuta della cessione del quinto di € 210,00 (all. 51) ed esclusa la tredicesima, mentre la signora Vacatello percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.100,00, esclusa tredicesima e quattordicesima mensilità (all. 52).”*

Chiarisce l'OCC che *“che nel piano di ristrutturazione familiare le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente vanno tenute distinte per cui l’attivo messo a disposizione da ognuno dei ricorrenti sarà destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei rispettivi creditori (in senso conforme in giurisprudenza vedasi Trib. Roma 14.01.2023). L’obiettivo principale del piano consiste nella salvaguardia della casa di abitazione, oggetto di pignoramento immobiliare, attraverso la controvalorizzazione dell’immobile. Prima di passare all’esame del piano è opportuno riepilogare la situazione debitoria di ciascun coniuge, comprensiva del saldo dell’onorario dell’OCC che ha natura di credito prededucibile (art. 6, lettera a) CC.II.) e dell’onorario dei difensori che, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, è assoggettato alla disciplina dell’art. 6, lettera b) del CC.II. (75% in prededuzione e 25% in privilegio).*

Dai dati riportati al paragrafo IV risulta che:

1) il debito del sig. TROVATO ANGELO è così distinto: € 7.713,37 IN PREDEDUZIONE, di cui € 250,00 per le spese della procedura (50%); € 4.364,03 per il 50% delle spese ex art. 2770 c.c. maturate nella P.E.I. n. 184/24; € 2.440,00 per compenso OCC (50%) ed € 659,34 per l’onorario dei difensori (37,50%);

€ 63.850,23 IN VIA IPOTECARIA pari al 50% della quota ipotecaria del mutuo fondiario;

€ 3.656,43 IN VIA PRIVILEGIATA ex art. 2751 bis n. 2 e 2752 c.c. per l’onorario dei difensori (12,50%) e per imposte, tasse e tributi locali;

€ 40.009,85 IN VIA CHIROGRAFARIA,

e quindi in TOTALE € 115.229,88.

2) Il debito della sig.ra VACATELLO MARIA è così distinto:

€ 7.713,37 IN PREDEDUZIONE, di cui € 250,00 per le spese della procedura (50%); € 4.364,03 per il 50% delle spese ex art. 2770 c.c. maturate nella P.E.I. n. 184/24; € 2.440,00 compenso OCC (50%) ed € 659,34 per l’onorario dei difensori (37,50%);

€ 63.850,23 IN VIA IPOTECARIA pari al 50% della quota ipotecaria del mutuo fondiario;

€ 7.661,08 IN VIA PRIVILEGIATA ex art. 2751 bis n. 2 e 2752 c.c. per compenso dei legali (12,50%) e per imposte, tasse e tributi locali;

€ 21.940,89 IN VIA CHIROGRAFARIA.

e quindi in TOTALE € 101.165,57.

VII.1 Il piano elaborato dal sig. TROVATO ANGELO (all. 53) prevede in 9 anni i seguenti pagamenti con rate mensili posticipate:

a) Pagamento della prededuzione (€ 7.713,37) al 100% e del credito privilegiato dei difensori (€ 659,34) entro ventitre mesi dall’omologazione con rate mensili da € 364,03 ciascuna; b) Pagamento al 100% del credito privilegiato oggetto di adesione agevolata pari ad € 1.221,40 con rate trimestrali di € 133,00, a partire dal 30.11.2025 e fino al 30.11.2027, al fine di mantenere il beneficio della “rottamazione quater” delle cartelle esattoriali;



- c) *Pagamento del credito ipotecario (con una falcidia del 53% circa) in ragione di € 31.200,00 (di cui € 1.200,00 per gli interessi legali sul capitale offerto al tasso annuo del 2% per la moratoria) a partire dal ventiquattresimo mese successivo all'omologazione e fino all'ottantaseiesimo con rate mensili (complessivamente sessantatre) di € 495,24 ciascuna comprensiva degli interessi;*
- d) *Pagamento al 100% del credito privilegiato non oggetto di adesione agevolata (€ 2.215,25 + € 88,61 per gli interessi legali al tasso annuo del 2% per la moratoria) a partire dall'ottantasettesimo mese e fino al novantaduesimo con rate mensili (complessivamente sei) da € 393,98 ciascuna, comprensiva degli interessi;*
- e) *Pagamento dei creditori chirografari (€ 73.860,08 di cui € 33.850,23 per la quota falcidiata del credito ipotecario di ORGANA SPV degradata al chirografo) nella misura del 8% a partire dal novantatreesimo mese e fino al centottesimo con rate mensili (complessivamente sedici) di € 369,30 ciascuna.”.*

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi sono state ricevute le osservazioni soltanto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con pec del 23.12.2025 “evidenziando che, in qualità di mandatario alla riscossione, non ha alcun potere di interloquire sul piano di ristrutturazione e chiedendo la modifica del piano con l'indicazione degli Enti impositori, ove notiziati dell'apertura della procedura, o, in mancanza, la dichiarazione di inammissibilità”.

L'OCC ha osservato “Con la relazione del 20.1.2026 lo scrivente Gestore della Crisi ha evidenziato che il debito fiscale e tributario dei coniugi Trovato e Vacatello iscritto a ruolo è stato oggetto (per la maggior parte) di “rottamazione” per cui nel piano proposto da ciascun coniuge si è differenziato il debito oggetto di adesione agevolata da quello escluso precisandosi che non è stata proposta alcuna falcidia del debito (assistito da privilegio) ma soltanto una moratoria del pagamento. Ne consegue che, per il debito portato dalle cartelle esattoriali oggetto di rottamazione, sia corretta l'indicazione nel piano dell'Agenzia delle Entrate Riscossione come soggetto creditore in quanto i pagamenti continuano ad essere effettuati da ciascun proponente ad ADER secondo la tempistica indicata dato che il mancato pagamento, anche di una sola rata, determinerebbe la decadenza dal beneficio. Per quanto riguarda invece le cartelle non rottamate, il debito del sig. Trovato di € 975,73 è portato dalle seguenti cartelle (vedasi estratto di ruolo prodotto da ADER con la precisazione del credito del 10.10.24 – allegato 23 della relazione particolareggiata dell'OCC -):a) 295R2952010006427130010 (Ente Impositore Agenzia delle Entrate) dell'importo di € 312,25 afferente l'anno di imposta 2013 per un credito relativo all'addizionale IRPEF Comunale e Regionale, con interessi e sanzioni;

b) 295R295202300162913600000 (Ente Impositore Regione Sicilia) dell'importo di € 184,61 per il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2020;

c) 295R29520240021523700000 (Ente Impositore Regione Sicilia) dell'importo di € 478,87 per il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021.

Il debito della signora Vacatello è invece di € 3.425,77 e riguarda le seguenti cartelle:

a) 29520170009091351000 (Ente Impositore l'Agenzia delle Entrate) dell'importo di € 1.015,94 afferente l'anno di imposta 2012 per un credito IRPEF, per l'addizionale Comunale e Regionale, con interessi e sanzioni;

b) 29520210030891687000 (Ente Impositore Comune di Messina) dell'importo di € 1.228,01 per TARI 2015 e 2016 oltre sanzioni ed interessi;



c) 29520220006959841000 (Ente Impositore Comune di Messina) dell'importo di € 1.181,82 per TARES 213 e TARI 2014, oltre sanzioni ed interessi.

Ad ogni buon conto gli Enti Impositori dei ruoli non rottamati sono stati notiziati ai sensi dell'art. 70 CCII per cui non sussistono, a parere dello scrivente, profili di inammissibilità e/o irregolarità della procedura."

Pertanto, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con pec del 23.12.2025, ha provveduto alla modifica formale di ciascun piano con riferimento all'elenco dei creditori privilegiati sostituendo all'Agenzia delle Entrate Riscossione i singoli Enti Impositori.

In ordine all'attuabilità del piano l'OCC ha rilevato la fattibilità del piano stesso evidenziando la fattibilità di un piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria: *"si deve ritenere che l'alternativa liquidatoria possa fruttare al creditore ipotecario una somma, al netto delle spese di procedura, inferiore ad € 50.000,00, all'esito di successivi esperimenti. Tale somma, dunque, sarebbe significativamente inferiore all'importo di euro 73.296,00 che il creditore ipotecario otterrebbe mediante l'omologazione del presente piano per cui si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio del creditore rispetto alla dilazione temporale proposta"*.

Da evidenziarsi, inoltre, che l'OCC ha anche valutato il merito creditizio dei creditori, evidenziando che, *"POSTE ITALIANE Spa ha erogato il finanziamento senza rispettare il merito creditizio"*.

L'art. 69 co.2 CCI dispone, in tal senso, che *il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.*

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da TROVATO ANGELO, e VACATELLO MARIA, così come rimodulato dal Gestore della Crisi con la relazione del 06.02.2025;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria



all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi
decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 6 marzo 2026.

Il Giudice delegato

Maria Carmela D'Angelo

